AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI MONTALTO DI CASTRO

OGGETTO: **Permesso breve**

__l__ sottoscritt__ _____ in servizio presso codesto Istituto in qualità di ____ _____

chiede

di poter fruire - per particolari esigenze personali – di un permesso breve, a norma dell'art. 16 del C.C.N.L. del 24.07.2003 Comparto Scuola

per il giorno _____ dalle ore_____ alle ore_____

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Dirigente Scolastico ha facoltà di chiedere il recupero delle ore concesse entro i 60 giorni successivi e che, trascorso tale termine, il recupero non è più dovuto, ma verrà operata la trattenuta economica di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per le ore non recuperate, se tale mancato recupero sarà da attribuire all'interessato (art. 16).

_____ _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la presente domanda;
- CONSIDERATO che il richiedente durante il corrente anno scolastico ha già usufruito di n°_____ ore di permessi;
- ACCERTATA la possibilità della sostituzione con il personale in servizio;
- VISTO l'art. 16 del C.C.N.L. del 24.07.2003 Comparto Scuola

CONCEDE

il permesso breve chiesto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marianna De Carli

Art.16 – Permessi brevi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale a.t.a.; per il personale docente il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per il fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.